



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

CORTE DEI CONTI



0002691-17/06/2016-SC_MAR-T71-P

Al Sindaco del Comune di Apiro
comune.apiro.mc@legalmail.it

Al Presidente del Consiglio comunale di
Apiro
comune.apiro.mc@legalmail.it

All'Organo di revisione del comune di
Apiro
p.picragostini@pec.eludata.it

Oggetto: Comune di Apiro – Rendiconto Esercizio 2013 Legge 266/2005

**Si trasmette la deliberazione n 110/2016/PRSE concernente l'oggetto.
L'invio avrà seguito anche tramite SIQUEL**

Il Direttore della Segreteria
(dott. Carlo Serra)





CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nella camera di consiglio del 23 maggio 2016

composta dai magistrati:

Cons. Pasquale PRINCIPATO – Presidente f.f. relatore

Primo Ref. Valeria FRANCHI – Componente

Primo Ref. Marco DI MARCO - Componente

LEGGE 266/2005

RENDICONTO 2013

COMUNE DI APIRO

VISTO l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti come modificata, dapprima, con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni apposite in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti, sulle cui segnalazioni è esclusivamente fondato tale controllo;

VISTE le "Linee-guida" predisposte dalla Corte dei conti per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto 2013, approvate dalla Sezione delle Autonomie giusta deliberazione n. 11/AUT/2014/INPR in data 15 aprile 2014 (pubblicata in G.U., S.O. 8 maggio 2014, n.105);

VISTA la relazione inoltrata alla Sezione da parte dell'Organo di revisione in ordine al rendiconto 2013;

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

ESAMINATA la documentazione pervenuta e gli elementi emersi in istruttoria nonché quelli acquisiti anche in via officiosa;

VISTE le deduzioni formulate dall'Ente acquisite agli atti con prot. n. 2509 del 13/10/2015 e prot. 2586 del 23/10/2015;

VISTA la nota con la quale il Presidente f.f. ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore Cons. Pasquale Principato;

PREMESSO

Come noto la funzione di controllo avente ad oggetto i bilanci di previsione ed i rendiconti degli Enti locali, intestata dall'art. 1, commi 166 e ss., Legge 266/2005 alle Sezioni Regionali della Corte dei conti, è stata significativamente incisa dal recente D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, che, in uno ad una più generale rivisitazione del sistema dei controlli interni, ha, altresì, previsto un rafforzamento di quelli esterni sulla gestione, per un verso, mediante l'introduzione di nuovi istituti e, per altro, mediante la implementazione di quelli già esistenti anche al fine di conferire una maggiore effettività agli stessi e di potenziare la vigilanza sulla adozione delle misure correttive.

Rilevano, in questa prospettiva, il novellato art. 148 Tuel e, soprattutto, ai fini che ne occupano, il nuovo art. 148 bis Tuel a mente del quale *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1 commi 166 e ss della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dall'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"* precisandosi come per le verifiche sui rendiconti debba aversi riguardo anche *"alle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*.

Per ciò che attiene le c.d. misure correttive ed il successivo monitoraggio sulle stesse, il comma 3 del citato art. 148 bis dispone, inoltre, che *"l'accertamento di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare entro 60 gg dalla (...) pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"* e che *"tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di 30 giorni dal ricevimento"* prevedendosi qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti ovvero in caso di esito negativo che *"è preclusa"*

l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

La Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 60 del 5 aprile 2013) ha, peraltro, evidenziato come siffatta evoluzione del sistema dei controlli esterni intestati alla Corte dei conti, e la previsione in favore delle Sezioni regionali di controllo di strumenti di tipo inibitorio, risulti compatibile con gli ambiti di autonomia costituzionalmente garantiti agli enti territoriali e con il principio di equiordinazione di cui all'art. 114 della Costituzione posto che, i nuovi controlli al pari di quelli già previsti dall'art. 1 commi 166 e ss Legge Finanziaria 2006, sono finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio - assunto a principio positivizzato in plurime disposizioni della nostra Carta fondamentale (cfr. art. 81, 97, 117 e 119 Cost.) - e rinvergono fondamento nella peculiare funzione di presidio assolta dalla Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico.

Né siffatto potenziamento vale a snaturare o inficiare la natura collaborativa dei controlli di cui trattasi - già positivizzata all'art. 7 comma 7 della Legge 6 giugno 2003 n. 131 ed in maniera univoca ribadita dal Giudice delle leggi (Corte cost. 9 febbraio 2001, n. 37 e 7 giugno 2007, n. 179): ne consegue l'opportunità di segnalare alla attenzione degli Enti anche irregolarità non gravi e criticità, che pur inidonee a fondare una pronuncia di accertamento ex art. 148 *bis* Tuel, appaiono suscettive di incidere sulla sana gestione finanziaria ovvero dar luogo a situazioni di deficitarietà e di squilibrio.

Così ricostruiti il quadro normativo di riferimento e le finalità del presente controllo si illustrano gli esiti delle verifiche svolte precisandosi, peraltro, che l'assenza di specifico rilievo non vale ad integrare implicita valutazione positiva.

CONSIDERATO

L'esame della relazione redatta dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., l. 23.12.2005, n. 266, con riguardo al rendiconto 2013, non ha evidenziato irregolarità contabili ascrivibili al novero di quelle per le quali l'art. 148 bis TUEL prescrive l'adozione di pronuncia di accertamento.

Nondimeno sono emersi profili critici che permangono tali, all'esito del contraddittorio scritto e dei successivi chiarimenti forniti dalla Amministrazione, e che di seguito si specificano:

1. RECUPERO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2011 NELL'ESERCIZIO 2012

1.1 Con deliberazione n. 81/2013/PRSP riguardante il rendiconto 2011 ed il bilancio di previsione 2012, il Collegio raccomandava "l'adozione di idonee azioni per il recupero del credito vantato nei confronti dei gestori del servizio di distribuzione del gas in relazione all'utilizzo delle reti di proprietà dell'Ente al fine di garantire la doverosa effettività alle misure adottate per il ripiano del disavanzo di amministrazione" accertato a rendiconto 2011 in € 193.099,97. Quanto ai provvedimenti di ripiano adottati, l'Ente aveva inserito nel conto di bilancio 2012 una voce in entrata rappresentata dai corrispettivi dovuti dai gestori del servizio



di distribuzione del gas in relazione all'utilizzo delle reti di proprietà del Comune di Apiro e quantificati in € 240.000,00, ma che al 31/12/2013 ancora risultavano non incassati.

1.2 Chiesti chiarimenti in merito al grado di esigibilità del credito, anche in riferimento al fatto lo stesso si basava su accordi transattivi, l'Ente teneva a precisare che l'esercizio 2013 era stato gestito dalla precedente Amministrazione in quanto quella attuale è in carica a seguito delle elezioni del 25 maggio 2014 e che il residuo attivo è stato riscosso solo in parte nell'esercizio 2015 per € 201.100,60, mentre la restante parte di € 38.899,40 risulta eliminata in sede di riaccertamento straordinario dei residui ex art. 3, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011.

2. RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

2.1 Il risultato di amministrazione presenta il seguente andamento nel periodo 2011 - 2014:

	2011	2012	2013	2014
Risultato di amministrazione	-193.099,97	37.655,46	11.434,72	148.854,86
Di cui:				
vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
per spese in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00
fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
non vincolato	-193.099,97	37.655,46	11.434,72	148.854,86

Considerato che dal questionario redatto dall'organo di revisione risultavano per l'esercizio 2013 residui attivi del Titolo I e del Titolo III, vetusti (ante 2009) per € 78.058,59, mentre per l'esercizio 2012 risultavano residui attivi del Titolo I e del Titolo III, vetusti (ante 2008) per € 14.173,27, si richiedevano chiarimenti in merito all'accantonamento al fondo svalutazione crediti previsto per legge in quanto non evidenziato nell'avanzo di amministrazione in nessun anno considerato, fornendo aggiornamenti in merito sul trascorso esercizio 2014.

2.2 L'Ente ha riferito che in sede di rendiconto 2013 i residui attivi ante 2009 per € 78.058,59 erano riconducibili per € 31.218,03 a proventi del servizio idrico integrato, ad oggi interamente incassati, e per € 42.902,78 ad una sentenza del Tribunale di Macerata emessa il 20 febbraio 2007, mentre nulla viene riferito per la differenza pari ad € 3.937,78 (78.058,59 - 31.218,03 - 42.902,78). In quella sede tali poste sono state ritenute certe ed esigibili e quindi non necessitanti della costituzione del fondo svalutazione crediti.

I residui attivi vetusti dell'esercizio 2012 di € 14.173,27, per la quota di € 12.234,33 erano riconducibili al servizio idrico integrato e risultano ad oggi interamente incassati. Nulla viene indicato per la restante quota di € 1.938,94. A corredo della nota di risposta datata 13 ottobre

2015 viene inviata la determinazione della ricognizione dei residui attivi e passivi allegata al conto di bilancio 2013 e nulla viene indicato in merito alla situazione dei residui attivi per l'esercizio 2014.

3. SITUAZIONE DI CASSA

3.1 Al 31 dicembre 2013 il fondo cassa risulta pari ad € 31.432,09. Tuttavia, la presenza del parametro deficitario n. 4 è coerente con una situazione di sofferenza di cassa; infatti nel corso degli esercizi precedenti e durante l'esercizio 2014 l'Ente ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria come da prospetto seguente:

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 2011-2014					
	2010	2011	2012	2013	2014
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	135	112	227	365	365
Entità anticipazione non restituita al 31/12	141.296,48	160.642,72	149.408,31	0,00	548.394,71
% su entrate correnti	4,78%	5,55%	4,92%	==	17,30%
Entità delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12	945,62	1.180,00	1.648,42	1.999,95	7.772,48

In sede istruttoria si obiettava il fatto che la situazione risulta notevolmente peggiorata nell'esercizio 2014 e che il miglioramento nell'esercizio 2013 (con un fondo cassa al 31/12/2013 di € 31.432,09) sembrava momentaneo in quanto nel 2013 l'ente ha utilizzato l'anticipazione di tesoreria praticamente tutto l'anno (per 365 giorni) e l'incremento dei costi per tale servizio comunque risultava in crescita durante tutto il periodo.

Verificata l'esistenza di flussi di cassa vincolata per incassi da entrate del Titolo IV e rilevato la mancata compilazione del prospetto relativo all'utilizzo delle somme dell'anticipazione e delle entrate a specifica destinazione si richiedevano chiarimenti sulla natura libera o vincolata della cassa al 31/12/2013 nonché se risultavano utilizzate somme a specifica destinazione durante l'esercizio.

3.2 L'Ente riferisce puntualmente sugli incassi e pagamenti effettuati con la cassa vincolata facendo presente che al 31/12/2013 il fondo cassa di € 31.432,09 aveva natura vincolata e che le entrate a specifica destinazione utilizzate nell'esercizio per pagamenti di altre spese, la cui consistenza non è stata ricostituita a fine esercizio risultavano pari ad € 282.735,18.

4. TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

4.1 Al 31/12/2013 l'Ente doveva ancora estinguere debiti certi, liquidi ed esigibili maturati a tutto il 31 dicembre 2012 per € 742.388,20, per debiti di parte corrente per € 337.832,13 e

 5

per debiti di parte capitale per € 404.556,07. Rimane, peraltro, la dichiarazione dell'Organo di revisione che il rispetto del Patto di stabilità è stato ottenuto ritardando il pagamento di obbligazioni scadute per la spesa in conto capitale.

6.2 Alla richiesta di quantificare tali crediti per ciascuna tipologia nonché ai chiarimenti in ordine alle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione a non richiedere l'anticipazione di liquidità prevista dal D.L. n. 35 del 2013, L'Ente riferisce che ha reputato di non avvalersi di tale facoltà per non appesantire ulteriormente la propria situazione debitoria. Il prospetto del questionario dedicato alla quantificazione di tali crediti per ciascuna tipologia che doveva essere completato dall'organo di revisione risulta non redatto.

5. CONTENIMENTO DELLE SPESE

5.1 L'Organo di revisione, con specifico riferimento alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza ha attestato la spesa per € 1.160,30, mentre l'elenco delle spese di rappresentanza - allegato obbligatorio al rendiconto 2013 - evidenziava l'importo di € 1.290,30. In sede istruttoria sono stati richiesti chiarimenti al riguardo, anche per alcune spese che evidenziavano profili critici in relazione alle spese di seguito elencate:

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta *	Importo della spesa
Pranzi di lavoro	Occasioni diverse	1.160,30
TOTALE		1.160,30

5.2 L'Ente precisa che a seguito di verifica si è appurato che tali spese sono comprensive di alcuni oneri di diversa natura dalle spese di rappresentanza relative ad un rimborso per spese di missione ad un amministrazione (€ 111,50), alla partecipazione a un corso di aggiornamento di un dipendente dell'anagrafe (€ 130,00) e della somma di € 75,07, impegnata nell'anno 2013 ma non spesa ed eliminata in sede di rendiconto 2014. Pertanto le spese effettivamente sostenute e pari ad € 973,73 sono riconducibili alle seguenti fattispecie:

descrizione dell'oggetto della spesa	occasione in cui la spesa è stata sostenuta	importo della spesa
pranzo per 6 persone	verifica centrale a biomassa	129,60
pranzo per 5 persone	personale esterno addetto al servizio protezione presso il teatro comunale in occasione della festa	119,50
Vino	periodo natalizio	61,63
biglietti augurali e giornalini	periodo natalizio	488,00
Coppa	torneo di tennis dilettantistico	175,00
totale		973,73

6. ORGANISMI PARTECIPATI

6.1 L'Organo di revisione ha attestato che l'Ente non ha ottemperato agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 4, del d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012. In sede istruttoria sono state richieste le motivazioni del mancato adempimento, nonché chiarimenti e documentazione in merito alla partecipazione del 51% nella società "Farmacia Frontale srl" risultante in perdita per € 19.653,70.

6.2 L'Amministrazione, con nota del 23 ottobre 2015, ha rappresentato che con lettera datata 17 settembre 2015 è stato richiesto alle Società la verifica della situazione debitoria/creditoria nei confronti del Comune alla data del 31/12/2013, senza motivare il mancato adempimento normativo e la mancanza della relativa attestazione di asseverazione, quale allegato obbligatorio al rendiconto 2013.

L'Ente invia in comunicazione le risultanze contenute nelle rispettive comunicazioni, controfirmate dall'organo di revisione del Comune e dalle quali risulta la seguente situazione:

Denominazione Società	A credito dell'Ente	A debito dell'Ente
TASK Srl (al 31/12/2013)	0,00	2.555,52
CEV Consorzio Energia Veneto (al 31/12/2014)	0,00	0,00
ASP 9 - Azienda speciale servizi alla Persona Ambito 9 (al 31/12/2013)	0,00	406,00
Interporto Marche Spa (ex Cemin) (al 31/12/2013)	0,00	0,00

Invece per le Società CO.SMA.RI., Colli Esini San Vicino Srl e Farmacia Frontale Srl, non avendo ricevuta alcuna comunicazione, l'Organo di revisione ha apposto il proprio visto in relazione alla situazione verificata dalla contabilità dell'Ente da cui risultano le seguenti situazioni debitorie/creditorie:

Denominazione Società	A credito dell'Ente	A debito dell'Ente
CO.SMA.RI.	0,00	148.043,11
Colli Esini San Vicino Srl	0,00	0,00
Farmacia Frontale Srl	0,00	0,00

6.3 In riferimento alla Società Farmacia Frontale Srl - nella quale il Comune di Apiro partecipa con una quota del 51% - dai bilanci 2012 e 2013 inviati dall'Ente e dagli ulteriori riscontri anche officiosi effettuati alla stregua dei dati pubblicati sul sistema TELEMACO si sono rilevati i seguenti risultati d'esercizio, come di seguito compendati:

2011	2012	2013	2014
€ 15.365,03	€ 659,88	€ -19.653,70	€ -17.156,83

Agli atti risulta che il risultato di esercizio 2013 già approvato dall'assemblea ordinaria del 29/04/2014 in € 34.453,70 di perdita, è stato modificato successivamente in data 12/03/2015 per la sopravvenuta integrazione di un contributo regionale destinato alle farmacie rurali pari ad € 14.800,00 che ha ridotto la perdita ad € 19.653,70; nella stessa assemblea veniva decisa la copertura di tale perdita mediante l'utilizzo della riserva straordinaria per € 15.223,67, mentre la restante parte di € 4.430,03 veniva riportata al nuovo bilancio.

Inoltre, dal verbale dell'assemblea straordinaria del 3 dicembre 2015 risultava - oltre che un diverso socio privato per la vendita da parte del precedente socio della propria quota del 49% ad altro soggetto privato - la copertura delle perdite degli esercizi 2013 e 2014 come di seguito esposte:



- la perdita del 2014 di € 17.156,83, veniva finanziata in parte (per € 15.569,97) mediante diminuzione del capitale sociale da € 30.000,00 ad € 14.430,03, mentre la restante parte di € 1.586,86 veniva imputata ai soci in proporzione alle partecipazioni possedute, vale a dire per il Comune di Apiro la quota da versare risultava di € 809,29;
- la precedente perdita del 2013 di € 4.430,30 veniva finanziata con l'ulteriore riduzione del capitale sociale da € 14.430,03 ad € 10.000,00.

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 28/03/2015 avente per oggetto l'approvazione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate, il servizio reso dalla società Farmacia Frontale srl è stato ritenuto assolutamente indispensabile per la frazione Frontale determinando, in tal maniera, il mantenimento della partecipazione a tale società.

7. MANCATA ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE

7.1 In sede istruttoria è stata rilevata la mancata adozione del Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità ex art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006. L'Ente, pur non avendo effettuato nuove assunzioni di personale nel 2013, non ha rispettato la normativa di cui all'art. 6, comma 6, D.Lgs. 165 del 2001 la quale prevede che "in caso di mancato adempimento le amministrazioni pubbliche non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette."

6.2 Alla richiesta di chiarimenti nonché specifiche indicazioni dei provvedimenti medio tempore intervenuti, nella nota del 13/10/2015 di risposta all'istruttoria inviata in data 27/08/2015, l'Ente conferma l'adozione del Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità ex art. 48 citato avvenuta con deliberazione di G.C. n. 90 del 11 settembre 2015.

8. SUPERAMENTO DEI LIMITI DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 28, DEL D.L. 78/2010

8.1 In sede istruttoria, l'organo di revisione non aveva compilato la parte del questionario riferita all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010 ma, rilevando tra le componenti considerate per la determinazione della spesa di personale ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 296/2006 la presenza di spese per compensi per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile per € 13.504,31, sono state richieste delucidazioni in merito. Era stato, inoltre, rilevato che nel questionario 2012 il limite pari al 50% della spesa impegnata nell'esercizio 2009, ovvero l'importo medio del triennio 2007 - 2009, era stato indicato in € 12.581,78.

8.2 Nella nota del 13/10/2015 l'Ente confermava il limite indicato nel questionario 2012 e precisava che, a seguito di ulteriori verifiche, la spesa sostenuta nell'anno 2013 per rapporti di lavoro a tempo determinato era stata pari ad € 17.034,31. Inoltre, l'organo di revisione aveva provveduto a compilare il relativo prospetto nel questionario sostitutivo, da cui risulta un importo per contratti di collaborazione coordinata e continuativa e somministrazione di lavoro e lavoro accessorio nell'anno 2013 pari ad € 16.244,31.

RITENUTO


La Sezione, pur riconoscendo l'insussistenza - nei limiti degli accertamenti svolti - di gravi irregolarità contabili, segnala all'attenzione dell'Amministrazione comunale, nell'ottica della sana gestione finanziaria, la presenza di alcuni profili critici in quanto potenzialmente suscettibili di pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario dell'Ente negli esercizi futuri.

1.1 Con deliberazione n. 81/2013/PRSP questa Sezione aveva già preso atto della situazione in cui versava l'Ente con riferimento al disavanzo di amministrazione creatosi nell'esercizio 2011 collegato allo stralcio di residui attivi derivanti dalla gestione del servizio idrico integrato e dagli effetti, diretti ed indiretti, prodottisi a carico dell'Ente a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008 nonché della rivisitazione da parte della AATO3 Marche dei criteri resi per la determinazione del canone di depurazione. D'altro canto sono stati adottati i provvedimenti per il ripiano del disavanzo in sede di assestamento (cfr. deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 30 novembre 2012) inserendo nell'attivo il credito vantato dall'Ente nei confronti dei soggetti gestori del servizio di distribuzione del gas accertato in forza delle delibere dell'AEEG, della normativa vigente, della stima operata da esperto del settore nonché dell'impegno per la definizione della vicenda assunto dalla parte asseritamente debitrice in occasione dell'incontro avutosi presso la Prefettura di Macerata (cfr. verbale del 17 settembre 2012) che, alla fine dell'esercizio 2013, risultava ancora non incassato. Pertanto il Collegio, con la sopra menzionata deliberazione, raccomandava l'adozione di idonee azioni per il recupero del credito vantato nei confronti dei gestori del servizio di distribuzione del gas in relazione all'utilizzo delle reti di proprietà del Comune di Apiro al fine di garantire la doverosa effettività alle misure adottate per il ripiano del disavanzo di amministrazione.

1.2 Con le richieste inviate all'ente per l'istruttoria sul rendiconto 2013 è stata appurata la riscossione dell'entrata - rappresentata dal credito vantato dall'ente nei confronti dei soggetti gestori del servizio di distribuzione del gas - ma per un importo inferiore (pari ad € 201.100,60) rispetto a quello inserito in bilancio destinato alla copertura del disavanzo. Il Collegio prende atto del fatto che il Comune di Apiro ha sanato la situazione di disavanzo rilevata nell'esercizio 2011, ma che ciò ha trovato la sua conclusione nell'esercizio 2015 - anno in cui si è riscosso il credito a finanziamento del disavanzo - e neppure in maniera completa risultando un riscosso inferiore di € 38.899,40, residuo eliminato con il riaccertamento straordinario dei residui ex art. 3, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011 da effettuarsi entro il 15 giugno 2015.

Questa Sezione non entra nel merito dell'adeguatezza del compenso erogato dai soggetti gestori del servizio di distribuzione del gas, limitandosi a dare conto di avere ricevuto diversi esposti durante l'esercizio 2015 da parte della minoranza politica la cui valutazione in termini di fondatezza o meno esula dall'ambito del presente controllo.

2. Con riferimento ai vincoli imposti sul risultato di amministrazione, qui di seguito vengono richiamati i principi contabili rilevanti in merito allo stanziamento relativo al fondo svalutazione crediti.



Il principio contabile n. 3, punto 49, prevede che "... Al fine di garantire la conservazione del pareggio finanziario, alla presenza di residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità, l'ente in sede di redazione del bilancio preventivo è opportuno che destini parte delle risorse di entrata nell'intervento di spesa fondo svalutazione crediti ..." (vedi anche il principio contabile n. 3, punto 101). Nell'ambito di tali principi si inseriscono le previsioni di cui all'art. 6 del D.L. n. 95/2012, che al co. 17, prevede "A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, ..., gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità".

Si ricorda che il fondo svalutazione crediti è un tipico intervento delle spese correnti che ha la funzione di "... compensare eventuali minori entrate derivanti da crediti divenuti parzialmente o totalmente inesigibili ... al fine di preservare l'ente da possibili squilibri" (principio contabile n. 1, punto 53).

Come noto, peraltro, quanto al suo utilizzo, lo stanziamento di spesa relativo al fondo svalutazione crediti, così costituito, non è impegnabile. Deve infatti rifluire nel risultato di amministrazione in qualità di economia di spesa, trovando rappresentazione nell'avanzo "vincolato" (principi contabili n. 1, punto 53 e n. 3, punto 51).

Al riguardo preme sottolineare la rilevanza di evidenziare detti importi con un vincolo nell'avanzo. Tanto assume particolare pregnanza in quanto, in primo luogo, l'applicazione di questa componente del risultato di amministrazione può essere effettuata solo quando si proceda a stralciare il credito rilevandone l'inesigibilità (principio contabile n. 1, punto 53).

Inoltre si rileva la necessità di rendere applicabile quanto richiamato dal principio contabile n. 3, punto 59, ai sensi del quale "... I vincoli di destinazione delle risorse confluite nel risultato di amministrazione permangono, anche se quest'ultimo non è capiente a sufficienza o è negativo (disavanzo di amministrazione); in questi casi l'ente dovrà ricercare le risorse necessarie per finanziare tutte le spese derivanti da entrate vincolate refluite nel risultato di amministrazione." Pertanto, l'Ente, in sede di predisposizione del bilancio, è chiamato a stralciare i crediti inesigibili o di dubbia esigibilità, "... salvo che non sussista un avanzo vincolato tale da consentire la copertura della relativa perdita ..." (principio contabile n. 3, punto 101). Ove detto avanzo "vincolato" sussista, l'Ente dovrà stanziare in bilancio un fondo svalutazione crediti in misura adeguata, ed in ogni caso dovrà farlo, con decorrenza dal 2012, in applicazione delle previsioni di cui all'art. 6, co. 17, del D.L. n. 95/2012, e nella misura minima ivi prevista, ricorrendone i presupposti.

Detto stanziamento rifluirà nel risultato di amministrazione in qualità di economia di spesa, trovando rappresentazione nell'avanzo "vincolato" e potrà essere applicato (quindi utilizzato per coprire spese nei limiti previsti dall'ordinamento), solo quando si proceda a stralciare i correlati crediti, rilevandone l'inesigibilità.

Per quanto riguarda lo specifico profilo delle risorse di entrata cui è possibile attingere per finanziare lo stanziamento per il fondo svalutazione crediti, rappresentato nel bilancio finanziario nelle spese del Titolo I, intervento 10, si ricorda il già citato principio contabile n. 3, punto 101, ai sensi del quale, per garantire la conservazione del pareggio finanziario, alla presenza di residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità, l'Ente in sede di redazione del bilancio preventivo deve destinare parte delle risorse di entrata nell'intervento di spesa "fondo svalutazione crediti".


Si ricorda infine che la reale possibilità del fondo svalutazione crediti, come di qualunque fondo di accantonamento, di assolvere alle funzioni di garantire il rischio di inesigibilità degli stessi dipende essenzialmente dal fatto che gli stanziamenti di entrata, previsti a copertura del fondo iscritto in parte spesa, si realizzino concretamente, prima come accertamenti e poi per cassa: è necessario che, per verificarsi tale situazione l'avanzo vincolato a fondo svalutazione crediti sia quota parte di un avanzo globale effettivo, a seguito di una periodica e prudente operazione di verifica e stralcio dei residui. (Sez. reg. contr. Piemonte, delib. n. 77/2014/SRCPIE/PRSE).

2.1 Nel caso specifico, in relazione ai residui attivi vetusti (sia dell'esercizio 2013 che dell'esercizio 2012) il Comune di Apiro rappresenta di non avere costituito il fondo svalutazione crediti avendoli considerati crediti certi ed esigibili. D'altro canto solo una loro parte è stata incassata sia per l'esercizio 2013 che per l'esercizio 2012 rimanendo ancora aperti residui vetusti (cfr. sopra); così come solo una parte del credito riferito agli introiti del servizio di distribuzione del gas è stata incassata.

Inoltre, dall'analisi della deliberazione n. 19 dell'8/03/2014 concernente la ricognizione dei residui attivi e passivi da inserire nel conto di bilancio dell'esercizio 2013 risultano ancora diversi residui attivi del Titolo III sui quali si invita l'ente a verificare la certezza ed esigibilità in relazione sia ai tempi di prescrizione che alle specificità del credito:

- € 42.902,78 residuo dell'esercizio 2008 derivante dalla Sentenza del tribunale di Macerata per l'esecuzione immobiliare n. 125/2008 R.G.E.I. del 7/10/2009 ad una ditta di Apiro;
- € 48.033,00 residuo dell'esercizio 2011 denominato "Sanzione ambientale costruzione abusiva su F/do svalutazione crediti U. CAP: 2745" il cui residuo passivo risulta inesistente;
- € 26.546,57 derivante da residui 2011, 2012 e 2013 per rimborso dall'assicurazione per spese legali derivanti da diversi contenziosi in essere.

Pertanto, valutata la situazione finanziaria dell'Ente nonché rilevata, sul questionario al rendiconto 2014, l'esistenza di residui vetusti (ante 2010) del Titolo I per € 12.210,80 e del Titolo III per € 95.949,10 (tra questi ultimi si rilevano proventi dell'acquedotto per € 38.302,32, canoni di depurazione per € 12.091,20, fitti attivi per € 1.860,00 e residui TARSU per € 149,60) si può affermare la necessaria previsione e costituzione del fondo svalutazione crediti da evidenziare nel risultato di amministrazione in riferimento a quei crediti vetusti che la corretta prassi nonché l'evidenza passata considera di dubbia esigibilità.



Si evidenzia, ad ogni buon conto, che a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 il fondo svalutazione crediti è stato sostituito dal fondo crediti di dubbia esigibilità che, in base all'art. 167 TUEL così come novellato dal d.lgs. 126/2014, deve essere quantificato secondo le modalità indicate nel nuovo principio applicato della competenza finanziaria.

2.2 Con riferimento alla composizione del risultato di amministrazione 2013 e alla presenza al suo interno di residui attivi di dubbia esigibilità, il Collegio ricorda che per evitare la formazione di un risultato di gestione non corrispondente alla sua effettiva situazione finanziaria, l'Ente può conservare in bilancio soltanto i residui attivi che hanno una notevole probabilità di essere introitati.

Infatti, l'art. 228 del TUEL dispone che: "Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui (...)". Considerata la finalità della norma, la verifica da effettuare deve avere carattere sostanziale in quanto volta a verificare - oltre alla permanenza degli elementi in base ai quali si è proceduto all'accertamento del credito (titolo giuridico, debitore, quantificazione del credito) - anche se la riscossione sia ancora possibile.

Nel caso specifico, la vetustà dei residui attivi conservati nel consuntivo 2013 e la loro incidenza sull'entità complessiva del risultato di amministrazione - in particolare risultano pari al 682,65% dell'avanzo accertato - inducono a ritenere che a dispetto del dato formale, l'Ente fosse in una situazione di disavanzo. Quanto sopra risulta comprovato dal fatto che con l'approvazione del consuntivo 2014 ed il conseguente riaccertamento straordinario dei residui ex art. 3, comma 7, del D.Lgs. 118/2011 (giusta deliberazione G.C. n. 39 del 30/04/2015) sono stati eliminati residui del 2007 e del 2008 per complessivi € 29.293,28 (derivanti da proventi del ruolo acquedotto anno 2007 per € 7.814,24 e per € 21.479,04 dallo stesso ruolo dell'anno 2008) che, considerata la loro natura, erano già insussistenti alla data del 31.12.2013.

La conclusione sopra richiamata è suffragata dalla considerazione che il Comune di Apiro è attraversato da una grave crisi di liquidità che testimonia un'evidente difficoltà di riscuotere i propri crediti (sul punto cfr. *infra*).

3. Le criticità evidenziate in precedenza quale situazione di avanzo apparente in presenza di residui attivi vetusti con scarso indice di riscossione, hanno avuto inevitabili ripercussioni sulla situazione di cassa. Non solo, ma la sussistenza del parametro deficitario n. 4 relativo al rapporto dei residui passivi del Titolo I sui correlativi impegni della medesima spesa corrente risulta coerente con una critica situazione di liquidità.

La situazione di cassa risulta caratterizzata dall'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, in continuo peggioramento durante tutto il periodo 2011 - 2014. Infatti, l'entità delle somme non rimborsate al termine dell'esercizio 2014 ammontano ad € 548.394,71. Tale importo si appalesa particolarmente rilevante in rapporto alle capacità finanziarie dell'Ente in quanto rappresenta il 17,3% delle entrate correnti e determina il superamento del parametro di

deficitarietà strutturale n. 9 previsto dal D.M. 18.02.2013 (anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% delle entrate correnti). Pertanto, si raccomanda un attento monitoraggio della gestione di cassa finalizzato ad un tempestivo ripristino del suo riequilibrio.

3.1 Inoltre, è stata rilevata anche la mancata ricostituzione di fondi a specifica destinazione utilizzati, ai sensi dell'art. 195 TUEL, per impieghi di parte corrente per complessivi € 282.735,18.

Si premette che la corretta individuazione dei vincoli di tesoreria riveste un'importanza centrale ai fini dell'applicazione di numerosi istituti giuridici tra i quali, in primo luogo, il rispetto del limite dell'anticipazione di tesoreria stabilito dall'art. 222 TUEL in rapporto alle entrate accertate con l'ultimo consuntivo approvato. In secondo luogo, occorre ricordare che ai sensi dell'art. 166 TUEL (così come modificato dalla lettera g, del comma 1 dell'articolo 3 del D.L. n. 174/2012), nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 cit., il limite minimo del fondo di riserva deve essere incrementato dallo 0,30 allo 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio ed almeno la metà della quota minima deve essere riservata alla copertura di spese non prevedibili la cui mancata effettuazione potrebbe comportare danni all'amministrazione. Infine, l'eventuale utilizzo di somme vincolate rileva ai fini della verifica della possibilità di applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo di amministrazione disponibile. Infatti, l'art. 187, comma 3-bis, Tuel (inserito dal D.L. n. 174/2012) stabilisce che l'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 cit., fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193 TUEL.

Da quanto precede è evidente che la rilevazione delle entrate (e dei pagamenti) imputati alla gestione della cassa vincolata deve essere condotta nel puntuale rispetto delle norme di legge, dei principi contabili, nonché delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza contabile.

Al riguardo la Sezione delle Autonomie (cfr. deliberazione 31/2015/INPR) ha definitivamente chiarito che sono soggette a vincolo di cassa le entrate tipizzate dall'art. 180, comma 3, lett. d), TUEL per le quali sia possibile individuare una specifica destinazione. Tale requisito è correlato: a) a previsioni di legge oppure ai principi contabili generali ed applicati; b) alla determinazione dell'investimento, per le entrate da mutui e finanziamenti per investimenti; c) ai trasferimenti erogati a favore dell'ente con precisa finalità.

4. Il fatto che risultino debiti certi, liquidi ed esigibili consistenti sia a fine 2012 che a fine 2013 denota un comportamento assolutamente non in linea con le prescrizioni normative.

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), n. 2 del d.l. 1.7.2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, "al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta



responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi (...). L'art. 9 del DL 78/09 fa, dunque, riferimento ad una verifica da effettuare al momento dell'adozione di provvedimenti che comportano impegni di spesa.

4.1 Da non trascurare gli effetti di tali comportamenti sul patto di stabilità interno, a cui il comune di Apiro si è dovuto adeguare a far data dall'esercizio 2013.

Il saldo finanziario obiettivo ai fini del patto di stabilità è calcolato in termini di competenza mista in cui confluiscono, tra l'altro, i pagamenti per spese in conto capitale imputati al titolo II della spesa. Ad aggravare la situazione l'Organo di revisione dichiara che il rispetto del patto di stabilità è stato ottenuto ritardando il pagamento di obbligazioni scadute per la spesa in conto capitale. In particolare risultano debiti scaduti (dal 31/12/2012) di parte capitale per € 404.556,07 che se fossero stati pagati avrebbero inciso negativamente nel calcolo del saldo finanziario dell'ente facendo - in tale maniera - non rispettare il patto di stabilità.

È evidente che la concreta possibilità da parte dell'ente locale di procedere ai dovuti pagamenti alle scadenze previste (in relazione al tempo contrattuale di esecuzione e al maturare degli stati di avanzamento dei lavori stabiliti nel capitolato speciale d'appalto) dovrebbe essere verificata sin dal momento dell'approvazione del bando di gara: ciò al fine di evitare che, all'esito della procedura di evidenza pubblica e nel caso in cui la verifica imposta dall'art. 9 del D.L. 78/2009 dia esito negativo, non possa provvedersi all'aggiudicazione definitiva. La norma in esame introduce, pertanto, uno specifico obbligo di programmazione dei pagamenti che può contribuire al raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità da parte delle pubbliche amministrazioni.

5. In merito alle verifiche sulle singole spese imputate alle spese di rappresentanza il Collegio prende atto di quanto avvalorato dall'Ente in merito alle errate imputazioni ed economie ricomprese nelle spese di rappresentanza.

Tuttavia, facendo anche riferimento ai contenuti della deliberazione di questa Sezione n. 36/2015/VSG, le laconiche deduzioni svolte dall'Ente e la mancanza di circostanziati elementi conoscitivi in ordine ai destinatari e alle occasioni in cui le spese segnalate sono state sostenute, preclude un effettivo controllo sulle stesse. Per dette spese, non è quindi possibile evincere la sussistenza di tutti gli elementi che valgono a differenziare un mero atto di liberalità, in quanto tale vietato, dall'effettivo evento di rappresentanza: a tal riguardo giova rammentare che "sono riconducibili alla funzione di rappresentanza le attività tenute in occasione di incontri ufficiali con personalità o rappresentanti di altre istituzioni o enti di rilievo sociale ed economico ovvero in concomitanza di eventi la cui importanza sia tale da far emergere l'esigenza di valorizzare la qualità e la specificità del territorio, ovvero l'immagine pubblica dell'ente ed il suo ruolo, sì da accrescerne il prestigio" (così sez. reg. contr. Puglia, deliberazione n. 53/2012).

6. Per ciò che attiene agli organismi partecipati - riservando più approfondite verifiche in ordine ai trasferimenti in conto esercizio ed in conto capitale non ancora visualizzabili sul sistema SIQUEL - il Collegio, con riferimento alla ricostruzione dei flussi finanziari intercorrenti con gli organismi partecipati, raccomanda un puntuale assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 4, d.l. 95/2012 che, pur espunti per effetto dell'art. 77, comma 1, lett. e), d.lgs. 118/2011 come modificato dal d.lgs. 126/2014, sono ancora attuali ai fini della rendicontazione 2014. Il senso dell'intervento abrogativo, tuttavia, deve essere letto congiuntamente all'introduzione dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato che, per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti decorre dall'esercizio 2018 con riferimento all'esercizio 2017 (cfr. Allegato 4.4 al d.lgs. 118/2011). "


Pertanto, il Collegio rileva la necessità di idonei flussi informativi tra l'Ente e gli Organismi partecipati in considerazione dei contenuti delle verifiche da effettuare e delle sue finalità (riconducibili all'esigenza di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente). Si raccomanda, pertanto, che i competenti uffici comunali e l'organo di revisione procedano con periodicità, a prescindere dall'esistenza di uno specifico obbligo normativo e dalla quota di partecipazione, alla riconciliazione dei rapporti di debito/credito intercorrenti tra l'Ente e le sue società partecipate, valutando con attenzione la consistente situazione debitoria nei confronti del CO.SMA.RI.

6.1 Con particolare riferimento alla Società Farmacia Frontale Srl, si assiste a quanto già esposto nella molteplici deliberazioni di questa Corte nelle quali si evidenzia come la presenza di un risultato negativo determini l'erosione del netto patrimoniale e del capitale pubblico investito nell'organismo partecipato. Pertanto, le perdite di esercizio - laddove consistenti e reiterate nel tempo - costituiscono la premessa per futuri interventi di ricapitalizzazione che graveranno sugli equilibri di bilancio dell'Ente socio. In tal senso, quindi, le perdite di esercizio costituiscono in ogni caso un rischio per le contingenti e future gestioni di bilancio.

Le considerazioni che precedono sono confermate dai recenti interventi legislativi che, con l'obiettivo di salvaguardare gli equilibri di bilancio degli esercizi futuri, impongono di effettuare, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, accantonamenti annuali in relazione alle perdite non immediatamente ripianate subite dagli organismi partecipati (cfr. art. 1, co. 551 e ss., l. 147/2013). Sotto altro profilo si osserva che la presenza di ripetuti risultati negativi impone agli enti soci una riflessione sull'efficienza gestionale della società partecipata (che deve assicurare il contenimento dei costi di gestione).

Infine, la Sezione si riserva di valutare i profili della razionalizzazione della partecipazione societaria del Comune di Airolo nella Società Farmacia Frontale Srl nell'ambito dei controlli di cui all'art. 1, comma 611 e ss., l. n. 190 del 2014, segnalando comunque la necessità di eseguire un controllo effettivo sull'attività svolta dalla società e in particolare sulla relativa struttura dei costi e dei ricavi.

7. Così come rimarcato anche dalla Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo con deliberazione n. 240/2015/PRSE, la mancata adozione del Piano delle azioni positive per



l'annualità 2013 costituisce una violazione che deve essere posta in rilievo, atteso che, tra l'altro, il legislatore a fronte della mancata adozione del piano ha previsto quale conseguenza di legge, mediante il richiamo alla previsione di cui all'art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001, il divieto per l'amministrazione inadempiente di assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette. Si rileva, tuttavia, che nell'esercizio 2013 l'Ente non ha provveduto ad effettuare assunzioni di personale, così come nel 2012 e nel 2014. Nel 2015, dopo le richieste di questo ufficio, l'Ente ha provveduto ad adempiere al dettato normativo. Il Collegio raccomanda di provvedere anche per il futuro alla regolare approvazione del piano unitamente alla realizzazione delle azioni oggetto di programma.

8. Venendo all'ultima questione, l'esame della documentazione trasmessa dall'Amministrazione comunale ha evidenziato la violazione del limite di spesa posto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 nel testo allora vigente (50% della spesa per lavoro flessibile sostenuta nel 2009).

I dati riscontrati all'esito dell'istruttoria sono riportati nella seguente tabella e mostrano un sensibile aumento della spesa per forme contrattuali flessibili:

Art. 9, co. 28 del D.L. 78/2010		
Importo spesa per forme contrattuali di lavoro flessibile 2009	Importo spesa per forme contrattuali di lavoro flessibile 2013	Incidenza
12.581,78	17.034,31	135,39%

L'Amministrazione comunale non ha fornito chiarimenti in relazione alle motivazioni del superamento di tale limite e pertanto il rilievo permane.

Peraltro, in assenza di informazioni specifiche sull'oggetto dei contratti di lavoro flessibile in vigore nel 2013, non è possibile valutare se ricorrano le condizioni che consentono una deroga all'operatività del divieto e cioè le "assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale", seppure nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (art. 9, comma 28, cit.), e le spese per assunzioni a tempo determinato, sostenute facendo ricorso a risorse comunitarie, come riconosciuto dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione 3.10.2014, n. 21.

Il Collegio ritiene comunque di raccomandare una adeguata programmazione degli atti di spesa presi in considerazione dall'art. 9, comma 28, d.l. n. 78 del 2010, che tenga conto dei parametri di rilevanza e di esclusione delle stesse.

Tanto premesso, la Sezione regionale di controllo per le Marche

RACCOMANDA

- di prendere atto del recupero del disavanzo di amministrazione anche se conclusosi con l'effettivo incasso parziale e dopo due anni;
- di provvedere al corretto calcolo del fondo svalutazione crediti - *rectius* fondo crediti di dubbia esigibilità - da imputare nel risultato di amministrazione evidenziando la presenza dei vincoli gravanti sullo stesso;

- di incrementare la velocità di riscossione delle entrate proprie in relazione alla situazione critica di liquidità;
- di monitorare l'andamento dei flussi delle riscossioni e dei pagamenti al fine di ripristinare l'equilibrio della gestione di cassa;
- di assicurare la puntuale rilevazione delle movimentazioni della cassa vincolata;
- di dare corretta applicazione alle norme sulla tempestività dei pagamenti;
- di provvedere ad una corretta programmazione degli incassi e dei pagamenti al fine di porre in essere le idonee misure organizzative al fine di garantire il tempestivo pagamento delle somme per debiti di funzionamento ed in c/capitale;
- un'attenta verifica dei presupposti cui è subordinata l'assunzione delle spese di rappresentanza e l'opportunità di un'analitica rendicontazione delle stesse;
- la corretta programmazione degli atti rilevanti ai fini del rispetto del limite di spesa posto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010;
- l'attivazione di idonei flussi informativi con gli organismi partecipati anche in vista di una corretta ed esaustiva ricostruzione dei reciproci rapporti di debito/credito;
- di effettuare un attento monitoraggio sulla gestione e sui risultati contabili della partecipata Società Farmacia Frontale Srl;
- di provvedere alla realizzazione delle azioni oggetto del "Piano delle azioni positive" di cui all'art. 48, comma 1, del d.lgs. n. 198/2006, approvato recentemente;

INVITA

l'Organo di revisione a prestare maggiore attenzione nella compilazione del questionario nel sistema Si.Qu.E.L. in ogni sua parte, in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1, commi 166 e ss., l. 266/2005 (pur dando atto delle rettifiche eseguite a seguito della richiesta di questa Sezione);

DISPONE


che la presente deliberazione sia trasmessa, in via telematica, al Sindaco, al Consiglio comunale ed all'Organo di revisione del Comune di Apiro.

Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 33/2013 la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito Internet della Amministrazione comunale secondo le modalità di legge.

Così deliberato in Ancona, nella camera di consiglio del 23 maggio 2016.

Il Presidente f.f. – estensore


Pasquale Principato



Depositata in Segreteria in data

Il Direttore della Segreteria

dott. Carlo Serra



CORTE DEI CONTI – CODICE UFF. T71



DOC. INTERNO N.57301819 del 16/06/2016